

**Le intese.** Dall'entrata in vigore

# Con gli accordi subito le informazioni a richiesta

## LE CONSEGUENZE

Ratificati i protocolli, ogni movimentazione (anche verso paradisi) espone il contribuente al reato di autoriciclaggio

**Giovanni Formica**  
**Pasquale Formica**

■ La circolare 10/E dell'agenzia delle Entrate sulla voluntary disclosure non ha sciolto tutti i nodi interpretativi.

Sebbene il costo della procedura potrebbe risultare, in molti casi, estremamente elevato, è, però, indubbio che l'adesione sarà una scelta obbligata, soprattutto con riguardo alle ricchezze localizzate in Paesi neo-collaborativi.

Del resto, come recentemente ribadito dal vice ministro Luigi Casero, il 2017 è vicino lo scambio automatizzato d'informazioni.

I bilaterali sottoscritti con la Svizzera (23 febbraio 2015), il Liechtenstein (26 febbraio 2015) e il Principato di Monaco (2 marzo 2015) - Paesi nei quali, secondo varie stime, sarebbe collocata la gran parte del sommerso estero - pongono in un "vicolo cieco" i contribuenti che ivi detengano somme illegittimamente occultate al Fisco italiano.

Una volta che gli accordi saranno entrati in vigore, l'amministrazione finanziaria potrà, infatti, richiedere alle proprie controparti tutte le «informazioni verosimilmente rilevanti», relative al periodo che decorre dalla firma degli accordi medesimi.

Quindi, ogni movimentazione, anche diretta a spostare capitali verso altri pa-

radisi fiscali, intervenuta successivamente, non potrà salvare il contribuente, esponendolo, anzi, al nuovo reato di auto-riciclaggio.

Peraltro, gli intermediari finanziari stanno già richiedendo ai propri clienti (anche sulla base degli accordi) la prova dell'adesione alla procedura o una risposta positiva circa la regolarità delle attività detenute. In questi casi, la voluntary disclosure risulterà una (costosa) necessità, più che un'opportunità.

È evidente, poi, che Svizzera, Lichtenstein e Monaco non potranno, neppure per il futuro, rappresentare mete sicure per capitali in cerca di riservatezza.

Più in generale, nel contesto internazionale, tende progressivamente a restringersi il ventaglio delle alternative in tal senso, a fronte degli sforzi globali per la collaborazione informativa in materia fiscale.

A ottobre dello scorso anno, in ambito Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), l'Italia è stata tra i 51 Paesi firmatari dell'accordo per l'implementazione del nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni (Crs), cui hanno aderito, fino a oggi, 93 Stati; alcuni, come l'Italia, con decorrenza dal 2017, altri, dal 2018.

Inoltre, nel contesto comunitario, la nuova direttiva 2014/107/UE - ampliando la portata applicativa della precedente (2011/16/UE) - impegna gli Stati UE ad adottare il Crs a partire dal 2017.

Ciò senza considerare la normativa Fatca (Foreign

account tax compliance act), promossa dagli Usa, con un primo scambio informativo previsto per il prossimo settembre.

In sostanza, la rete di accordi internazionali tende a infittirsi, stringendosi come un "cappio al collo" dei contribuenti non disposti a collaborare preventivamente con le autorità fiscali.

L'evoluzione delle dinamiche collaborative sopra descritte è, infatti, destinata, da un lato, a produrre una progressiva marginalizzazione degli Stati ancora votati all'opacità informativa e, dall'altro, a rendere più efficaci, automatizzandoli, i meccanismi di scambio informativo tra autorità competenti.

Insomma, evaporato il segreto bancario, soprattutto in alcuni noti Paesi vicini e a fronte della segnalata tendenza all'allargamento della rete di collaborazione inter-governativa, l'ultima spiaggia è costituita solo da alcuni Paesi "esotici", ad alta pericolosità ambientale, politica, sociale ed economica (Libano, Ecuador e così via) nei quali, però, più che il rischio di pagare le imposte, si sopporta quello di perdere tutto.

Meglio, dunque, un (costoso) viaggio verso l'Italia, piuttosto che un'avventura low cost verso mete dalle quali potrebbe risultare impossibile il ritorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

